

FOCUS RILANCIO

**D.L. n. 34/2020
conv. con L. n. 77/2020**

Misure d'interesse
per il settore
rappresentato

20 luglio 2020



Indice

1. SALUTE E SICUREZZA	5
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 17-bis “Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo” 	5
2. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	5
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 “Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP” • Art. 25 “Contributo a fondo perduto” • Art. 25-bis “Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento” • Art. 26-bis “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” • Art. 26-ter “Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese” • Art. 28 “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda” • Art. 28-bis “Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici” • Art. 30 “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche” • Art. 30-bis “Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito” • Art. 31-bis “Confidi” • Art. 43 “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” • Art. 46-bis “Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali” • Art. 51-bis “Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” • Art. 55 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese” • Art. 56 “Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese” • Art. 60 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19” • Art. 61 “Disposizioni comuni” 	16
3. MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI	16
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 68 “Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario” • Art. 69 “Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” • Art. 70 “Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga” • Art. 70 bis “Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale” • Art. 71 “Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale” • Art. 72 “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti” • Art. 73 “Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104” • Art. 74 “Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” • Art. 78 “Modifiche all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19” • Art. 80 “Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo” • Art. 80 bis “Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” • Art. 81 “Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” • Art. 82 “Reddito di emergenza” • Art. 83 “Sorveglianza sanitaria” 	21

• Art. 84 “Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”	21
• Art. 88 “Fondo Nuovo Competenze”	23
• Art. 90 “Lavoro agile”	23
• Art. 93 “Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga dei contratti di apprendistato”	24
• Art. 95 “Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro”	24
4. MISURE FISCALI	25
• Art. 120 “Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”	25
• Art. 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”	25
• Art. 122 “Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”	27
• Art. 123 “Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa”	28
• Art. 124 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”	28
• Art. 125 “Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”	28
• Art. 126 “Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi”	29
• Art. 127 “Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”	30
• Art. 128 “Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21”	30
• Art. 133 “Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate”	31
• Art. 136 “Incentivi per gli investimenti nell’economia reale”	31
• Art. 139 “Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19”	31
• Art. 140 “Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”	31
• Art. 141 “Lotteria dei corrispettivi”	32
• Art. 142 “Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA”	32
• Art. 143 “Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”	32
• Art. 144 “Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni”	33
• Art. 145 “Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo”	33
• Art. 147 “Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24”	33
• Art. 148 “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”	33
• Art. 149 “Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta”	34
• Art. 150 “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto”	35
• Art. 151 “Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali”	35
• Art. 152 “Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni”	36
• Art. 153 “Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973”	36
• Art. 154 “Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione”	37
• Art. 157 “Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”	37
• Art. 158 “Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione”	38
• Art. 159 “Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730”	38

5. MISURE DI PER IL TURISMO E ALTRE DISPOSIZIONI D'INTERESSE	39
• Art. 177 “Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”	39
• Art. 179 “Promozione turistica in Italia”	39
• Art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”	40
• Art. 182 “Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico”	41
• Art. 227 “Sostegno alle zone economiche ambientali”	42
• Art. 245 “Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria”	43
• Art. 245-bis “Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”	43
• Art. 264 “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”	44

1. Salute e sicurezza

- **Art. 17-bis “Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo”**

La disposizione, introdotta *ex novo* in sede di conversione, interviene in modifica dell’art. 103 del D.L. “Cura Italia”, prorogando la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020 (in luogo del 1° settembre 2020).

2. Misure a sostegno delle imprese e all’Economia

- **Art. 24 “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”**

Con la presente disposizione le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

La norma non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziari nonché alle imprese di assicurazione, Amministrazioni ed Enti pubblici.

- **Art. 25 “Contributo a fondo perduto”**

La disposizione in oggetto, fortemente sostenuta dalla Federazione, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate in favore di imprese e professionisti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (cfr. [FAQ](#) predisposte dalla Federazione).

Tra i beneficiari del contributo vi rientrano i soggetti titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva e le condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo sono:

- l’ammontare dei compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR) o dei ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2019 non deve essere superiore a 5 milioni di euro (comma 3);
- il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Detto in altri termini, se si è avuto una riduzione del fatturato (o compensi), tra aprile 2020 e lo stesso mese del 2019, di almeno un terzo.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Tuttavia il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di contrazione del fatturato, ai soggetti che:

- hanno iniziato l'attività tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020;
- già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come, a esempio, nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto ;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto oggetto della presente disamina;

Le persone fisiche hanno diritto alla percezione di un contributo minimo di 1.000 euro mentre per le società è previsto un importo minimo di 2.000 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Infine, si ricorda che il comma 2 identifica le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo e precisamente:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162 *bis* del TUIR;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Con Provvedimento Prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo: la stessa può essere inviata telematicamente a partire dal 15.06.2020 e non oltre il 13.08.2020. Inoltre nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25.06.2020 e non oltre il 24.08.2020 (cfr. [Focus FIPE](#)).

Con [Circolare n. 15/E](#) dell'Agencia delle Entrate del 13 giugno 2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto (cfr. [Focus FIPE](#)).

L'istanza dovrà contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del D.Lgs n. 159/2011. E' bene tener presente che il soggetto che ha rilasciato l'autocertificazione sarà punito con la reclusione da 2 anni a 6 anni se, successivamente alla erogazione del contributo dovesse accertare il mancato superamento della verifica; in tal caso l'Agencia delle Entrate procederà al recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi.

La disposizione in commento stabilisce che l'Agencia erogherà il contributo a fondo perduto sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, oltre al recupero dello stesso, verranno applicate sanzioni che vanno dal 100% al 200% di quanto non dovuto. Inoltre, verrà applicato quanto previsto dall'art. 316 ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

- **Art. 25-bis "Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento"**

La disposizione – introdotta in sede di conversione – recepisce, seppur parzialmente, l'istanza presentata dalla Federazione, volta a prevedere misure di sostegno specificamente dedicate alle imprese del settore dell'intrattenimento, tra i più colpiti dall'emergenza Covid-19.

Invero, si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto - entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 - in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Sarà un Decreto del MEF - da adottare, di concerto con il MISE, entro il 18 agosto 2020 - a stabilire i criteri e le modalità attuative della norma, dovendo assicurare il rispetto del predetto limite di spesa, privilegiando le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50% rispetto a quello del 2019.

L'efficacia della misura prevista dall'art. in parola è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

- **Art. 26-bis "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura"**

La disposizione, inserita durante l'esame parlamentare, è finalizzata a incrementare di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di cui all'art. 15 della L. n. 108/1996), con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura.

È bene ricordare che il suindicato Fondo è volto a rendere maggiormente accessibile il finanziamento alle imprese e alle famiglie in difficoltà economica, prevenendo così la possibilità che questi soggetti possano rivolgersi agli usurai.

Tale nuovo stanziamento si aggiunge a quello già previsto dall'art. 13-bis del D.L. Liquidità, che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell'usura.